

## Casi in cui viene svolta un'Istruttoria Veloce

**Il Cliente può richiedere a qualunque operatore di sportello, a titolo gratuito e senza vincoli di successiva sottoscrizione, copia stampata del presente documento sotto elencato, altresì consultabile nella sezione "Trasparenza" del sito internet [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com).**

In adeguamento all'art. 117-bis, comma 2, del Testo Unico Bancario e alla delibera attuativa del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) nr. 644 del 30 giugno 2012, a decorrere dal **1 ottobre 2012** è stata introdotta una **Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.)** che viene applicata in tutti i casi in cui la Banca, laddove decida di onorare le disposizioni impartite dal cliente allo scoperto, effettua un'istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento, quali: pagamento di titoli ed effetti (assegni, cambiali, ecc.); esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento; ordini permanenti di pagamento e di addebito; pagamento deleghe fiscali; acquisto di strumenti finanziari; ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto.

La C.I.V., che viene addebitata al cliente in occasione della liquidazione periodica delle competenze, è commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla banca e viene applicata in caso di addebiti che determinano uno sconfinamento o che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente con le modalità indicate nella tabella riassuntiva, avuto riguardo al saldo disponibile della giornata precedente. Essa non è dovuta quando:

- a) il cliente riveste la qualifica di "consumatore" e ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:
- 1) il saldo passivo complessivo, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500,00 euro;
  - 2) lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi;
  - 3) il consumatore non abbia già beneficiato dell'esclusione dal pagamento della commissione nel trimestre solare in corso.
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca.

Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori operazioni richieste o di addebiti in eccedenza rispetto alla disponibilità del conto corrente, anche quando lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, così come resta impregiudicato il diritto della banca - in presenza di sconfinamenti - di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

### Tabella riassuntiva:

#### consumatori:

Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)	commissione di istruttoria veloce	euro 40,00
	franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)	euro 100,00
	importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare nuova C.I.V.	euro 200,00
	importo massimo trimestrale addebitabile	euro 200,00
	esenzione (una sola volta nel trimestre solare):	Quando concorrono le seguenti condizioni: - il saldo passivo complessivo inferiore o pari a 500,00 euro; - durata sconfinamento non superiore a 7 giorni consecutivi.

#### clienti che NON rivestono la qualifica di consumatori:

Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)	commissione di istruttoria veloce (scaglioni di sconfinamento):	
	- fino a euro 5.000,00:	euro 50,00
	- da euro 5.000,01 a euro 25.000,00	euro 80,00
	- oltre euro 25.000,00	euro 100,00
	franchigia di applicazione (per sconfinamenti fino a)	euro 100,00
	importo minimo di incremento dello sconfinamento per applicare una nuova C.I.V. Nel caso in cui l'incremento sia inferiore a euro 200,00 ma determini il passaggio allo scaglione superiore, la C.I.V. verrà comunque applicata.	euro 200,00